

STATUTO

SAN LUIGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARESE VA VIA CESARE
CORRENTI 22

Numero REA: VA - 321534

Codice fiscale: 03093210122

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" N. 14444 del Repertorio N. 7236 della Raccolta

S T A T U T O

ART.1 - DENOMINAZIONE

È costituita la società cooperativa sociale denominata

"SAN LUIGI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

ART.2 - SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di Varese.

Con delibera degli organi competenti potranno essere istituite e sopresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ART.3 - DURATA

La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2100; compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

ART.4 - SCOPO

La Cooperativa senza fini di lucro o di speculazione, retta in conformità con i principi della mutualità, della solidarietà, di giusta retribuzione, di un lavoro non fondato sullo sfruttamento, della democraticità interna ed esterna, dell'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli e alle competenze, si propone di:

-perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'elaborazione e la realizzazione di progetti di solidarietà e sviluppo nell'ambito nazionale ed internazionale, attraverso l'uso razionale delle risorse umane e materiali a disposizione della Cooperativa stessa attraverso la gestione di servizi socio assistenziali ed educativi;

-creare nuovi spazi occupazionali e lavorativi attraverso le iniziative promosse direttamente o sostenute dalla Cooperativa finalizzandoli all'inserimento lavorativo dei soci e non soci che si trovino in oggettive condizioni di svantaggio, nonché di giovani disoccupati o comunque provenienti da settori della produzione a basso profilo professionale in base a quanto previsto dalla Legge 381 dell'8 novembre 1991.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari è connessa e funzionale con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa definisce una apposita organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate di cui alle lettere A) e B) della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n.142 e nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art.2516 Codice Civile.

La Cooperativa potrà aderire ad organismi ed enti che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi, con delibera di adesione dell'organo amministrativo.

ART.5 - OGGETTO

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali in Italia e all'estero ma prevalentemente nell'ambito territoriale della Diocesi di Milano.

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo 4, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

a. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

b. lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991.

Essa opererà pertanto per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita culturale dei cittadini di tutte le culture, anche con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale nonché all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 8 novembre 1991, n.381, nonché per contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone e delle comunità di riferimento.

La cooperativa si propone, ai sensi degli art. 2514 e 2515 del c.c. e nel rispetto delle clausole di mutualità di cui al d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni, gli scopi seguenti:

Nell'ambito delle attività di tipo a) della L. 8 novembre 1991 n. 381:

- organizzazione e gestione di centri educativi destinati a minori ed a giovani (centri ricreativi diurni, centri di aggregazione giovanile, circoli ricreativi, campi scuola, centri vacanze ecc.);

- organizzazione ed erogazione di servizi socio sanitari ed educativi anche a carattere continuativo, residenziale, semi-residenziale o di assistenza domiciliare a favore di persone svantaggiate e soggetti in stato di bisogno (compresi minori ed adolescenti sottoposti a provvedimenti civili/amministrativi/penali del Tribunale dei Minorenni ed adulti sottoposti a provvedimenti civili/amministrativi/penali del Tribunale);
- attività d'assistenza scolastica e parascolastica;
- attività di sostegno e assistenza a persone in difficoltà;
- attività di promozione sportiva, ricreativa e di turismo sociale;
- attività di promozione nei vari settori della cultura, dell'arte, dello spettacolo e del tempo libero;
- servizi di trasporto di minori e persone in difficoltà.

Il tutto potrà essere ideato e promosso direttamente dalla Cooperativa ovvero affidato ad essa tramite convenzioni da istituti, enti pubblici e/o privati.

La Cooperativa potrà altresì promuovere e realizzare convegni, seminari, corsi di aggiornamento e formazione anche professionale, concernenti le tematiche sopra indicate, nonché le tecniche e le discipline inerenti i servizi socio sanitari ed educativi.

La Cooperativa intende altresì occuparsi della diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: 1) Commercio equo e solidale con produttori di Paesi e Regioni economicamente svantaggiati; 2) Finanza etica; 3) Turismo responsabile; 4) Soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione; 5) Corretto rapporto essere umano - ambiente.

La diffusione di tali conoscenze si attua distribuendo prodotti e materiali informativi che attivino processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri soci anche opportunità d'acquisto di particolari categorie di prodotti a condizioni vantaggiose, nonché attraverso lo svolgimento di attività (commerciali o di servizi) che consentano ai consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque. L'attività commerciale è svolta nei limiti e secondo le modalità e i contenuti stabiliti dalla carta dei criteri del commercio equo e solidale approvati dall'associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (AGICES).

In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può:

- gestire "Botteghe del Mondo";
- svolgere attività di vendita e di intermediazione di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;

- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti: a) i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine, e, più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate; b) le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni; c) tutte le altre materie ricomprese negli scopi della cooperativa;
- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
- promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, e altri momenti di aggregazione;
- promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico od economico o sociale;
- acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché' gli organismi che possono essere soci della cooperativa;
- promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della UE;
- promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi anche presso scuole, enti pubblici e privati sui temi sopra indicati;
- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enunciate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali.

Nell'ambito delle attività di tipo b) della L. 8 novembre 1991 n. 381, anche in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provve-

dere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, e in particolare:

servizi di assistenza ed accompagnamento persone, ivi compresi i servizi ausiliari, di accompagnamento e trasporto a favore di anziani, disabili e, più in generale, a favore di soggetti in situazioni di fragilità;

servizi di pulizia in genere e speciale, sanificazione, de-rattizzazione e disinfestazione degli ambienti;

servizi di pulizia e manutenzione di parchi e giardini;

servizi di sartoria: riparazioni, confezione di capi d'abbigliamento, biancheria per la casa ed accessori in tessuto per arredamento; attività di tessitura;

gestione di mercerie;

gestione di lavanderie e stirerie;

servizi grafici, fotografici, informatici e di informazione;

servizi di tipografia e stampa;

servizi di sorveglianza e portierato;

amministrazione di condomini;

gestione di centri estetici, attività di parrucchiere e di barbiere;

wedding planning, organizzazione eventi;

organizzazione e gestione di corsi, culturali, teorici e pratici;

assemblaggi meccanici, elettrici, lavorazione, trasformazione, spellicolamento e finitura di articoli di metallo, plastica, legno ed altri materiali, in proprio e/o per conto di terzi;

servizi di trasloco e facchinaggio ed operazioni connesse quali trasporto di persone e cose, imballaggio e confezionamento merci;

servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria in genere, verniciatura, imbiancatura, tinteggiatura, rimozione graffiati;

servizi di gestione, custodia e pulizia di posteggi, giardini, parchi, lavatoi, cimiteri e qualsiasi altro ambito, nonché interventi per la salvaguardia, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente, manutenzione di strade, giardini e di spazi verdi;

lavori di confezionamento e di etichettatura di merci e prodotti finiti in genere;

lavori di manutenzione edile;

servizi di affissione, pubblicità e volantinaggio;

gestione, in proprio o in appalto, di comunità, case di acco-

glienza, case vacanza, rifugi, ostelli, strutture di prima accoglienza, alberghi, ristoranti, bar, mense, pizzerie, gelateria, yogurterie, circoli ed in genere strutture turistico-ricettive;
attività di officina meccanica;
attività di orto-florovivaismo;
attività commerciali ambulanti per il commercio al minuto di tutto quanto indicato nel presente oggetto sociale;
progettazione ed installazione impianti fotovoltaici;
gestione di centri diurni socio-educativi, semiresidenziali e residenziali;
gestione e custodia di biblioteche, musei, archivi;
gestione di caseifici e isole ecologiche;
servizi di spazzamento e pulizia strade; sgombero neve;
servizi di sondaggistica;
servizi di ippoterapia, onoterapia, pet-therapy;
mantenimento e manutenzione di piscine ed impianti sportivi;
commercio e vendita al minuto di prodotti agricoli ed alimentari;
trasformazione di prodotti agricoli, enogastronomici ed alcolici;
servizi educativi, prevalentemente a favore di minori;
raccolta, riassetto, rinnovo per il riuso di materiali usati: mobili, vestiti, ecc.;
gestione di mercati dell'usato;
servizi di sgombero e recupero mobili;
servizi di piccola riparazione meccanica;
organizzazione di eventi per la promozione del riuso e dello scambio di beni usati;
gestione di aziende agricole e forestali, nonché coltivazioni del fondo, comprese la commercializzazione, anche previo confezionamento e trasformazione, di prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività suddette;
organizzazione di manifestazioni, convegni, congressi, spettacoli ed intrattenimenti di ogni genere e tipo, anche per conto terzi;
servizio di refezione, preparazione e consegna pasti, servizio di scodellamento ed assistenza in cucina presso mense pubbliche e private;
assistenza a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche e sociali, economiche o familiari, offrendo un supporto di consulenza, sostegno e psicoterapia a malati, familiari e caregiver;
promozione e realizzazione di dibattiti, seminari ed incontri formativi su temi attinenti al benessere psicologico e alla prevenzione del disagio;
progettazione e gestione di percorsi formativi e/o gruppi di auto-aiuto inerenti allo sviluppo pedagogico della famiglia;
tutte le attività volte ad inserire nel mondo del lavoro i

soggetti riconosciuti dalla legge come svantaggiati o portatori di disagio sociale;

attività di ricerca scientifica, tecnologica, studio e valutazione anche con la previsione di iniziative editoriali sui temi dell'integrazione sociale, della prevenzione del disagio e dell'equilibrio psicofisico della persona.

La Cooperativa, unicamente al fine di realizzare e conseguire l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.".

ART. 6 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Inoltre, possono essere soci tutti coloro che siano in condizione di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione dell'oggetto della cooperativa.

Per il raggiungimento dei fini sociali la Cooperativa si avvale in via prevalente dell'opera dei soci. Essa però può far ricorso anche dell'opera di personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze.

Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitano attività o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

Le persone svantaggiate, ai sensi dell'art.4 della legge 381 del 08/11/1991, debbono costituire almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa operanti nell'ambito delle attività di tipo b) della L. 8 novembre 1991 n. 381. e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza

ART. 7 - SOCI COOPERATORI

Sono soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla

formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa.

I soci cooperatori appartengono ad una delle seguenti categorie:

. soci lavoratori/prestatori, che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie competenze e capacità professionali in rapporto alla tipologia delle attività ed al volume di lavoro disponibile, ivi comprese le persone svantaggiate di cui all'art. 4, primo comma, della L. 8 novembre 1991 n. 381;

. soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci e ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

. soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente od indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono, per ogni rapporto con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci.

Pertanto, ogni comunicazione destinata al singolo socio si intende validamente effettuata se inviata a detto domicilio. Le variazioni del domicilio sono vincolanti per la Cooperativa solo se preventivamente comunicate per iscritto dall'interessato al Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere ammessi gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

ART. 8 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La cooperativa può istituire la categoria speciale di soci prevista dall'art. 2527, comma terzo del Codice civile.

In tale categoria speciale possono essere ammessi, in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale oppure al

loro inserimento nell'impresa, le persone fisiche maggiorenni che siano in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non può superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata della appartenenza del socio alla categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento della ammissione e non può in ogni caso superare i cinque anni.

Per tutto il periodo di appartenenza a detta categoria speciale, i soci non possono essere nominati amministratori e non hanno diritto di voto alle assemblee ma, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione, godono di tutti gli altri diritti e sono chiamati a adempiere a tutti gli obblighi dei soci della cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

Ai soci appartenenti alla categoria speciale non può essere attribuito più di un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

Il socio appartenente alla categoria speciale può recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, nel rispetto della procedura di recesso disciplinata dall'articolo 15 del presente statuto. Quanto alla sua esclusione, costituiscono cause di esclusione anticipata rispetto alla scadenza del periodo di formazione ed inserimento, oltre a quelle indicate al successivo articolo 17, la ripetuta inosservanza dei doveri inerenti alla formazione e l'insufficiente partecipazione ai momenti formativi e di inserimento organizzati dalla cooperativa.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato al momento della sua ammissione, deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, con le indicazioni di cui all'articolo 10. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel Libro dei Soci. In caso di mancato accoglimento della domanda, spetta al richiedente il diritto di ricorrere alla assemblea, con le modalità previste dall'articolo 11 del presente statuto.

ART. 9 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chiunque intenda essere ammesso ad una delle categorie di soci di cui all'art. 7 o alla categoria speciale di cui all'art. 8 del presente statuto, deve farne apposita domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Se trattasi di persona fisica, la domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza codice fiscale;
- b) la categoria di soci alla quale si chiede di essere iscritto;
- c) l'attività svolta e le competenze possedute;
- d) i motivi della richiesta, con specificazione dell'attività di lavoro che si intende svolgere in cooperativa;
- e) l'ammontare della quota che ci si impegna a sottoscrivere e versare;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della cooperativa ed i regolamenti interni;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'art.42 del presente statuto;
- h) il consenso al trattamento dei propri dati da parte della Cooperativa ai sensi del d.lgs.196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Se trattasi di associazioni, società od ente, la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre agli elementi di cui alle lettere b), c), d), e), f) relativi alle persone fisiche, anche copia integrale dello statuto vigente e copia della deliberazione dell'organo societario che ha autorizzato la domanda di ammissione e ogni altro documento richiesto dall'organo amministrativo della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda.

ART. 10 - ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Sull'accoglimento della domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione della cooperativa, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale.

Nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio di esercizio, gli amministratori illustrano le ragioni delle deliberazioni assunte con riguardo alla ammissione di nuovi soci.

La delibera di ammissione o quella di rigetto sono comunicate per iscritto all'interessato. In caso di accoglimento della domanda, gli amministratori procedono tempestivamente ad aggiornare il Libro dei Soci. In caso di rigetto, la comunicazione scritta all'interessato deve indicare i motivi di tale decisione e l'interessato ha facoltà di ricorrere, nei successivi sessanta giorni, alla assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte alla prima occasione utile.

ART. 11 - OBBLIGHI DEI SOCI ALL'ATTO DELLA AMMISSIONE

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente statuto, all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione ciascun socio è obbligato:

- a versare, con le modalità ed i termini stabiliti dall'organo amministrativo, il capitale sottoscritto;
- ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi sociali;

- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza;
- a non partecipare, senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione a pena la decadenza dalla qualità di soci, contemporaneamente ad altre società (cooperative e non) ed associazioni o gruppi che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente;
- a non prestare, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa.
- a porre in essere, limitatamente ai soci lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore indistinto rapporto di lavoro subordinato o autonomo, attraverso il quale il socio presta concretamente la sua opera e con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali;
- ad osservare le decisioni dei soci in tema di eventuale piano di crisi aziendale, che preveda, eventualmente, forme di apporto economico dei soci, anche sotto forma di lavoro non retribuito, il tutto nell'ottica di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali della società.

ART. 12 - TRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 2530 del Codice civile in tema di preavviso e di modalità di esercizio del diritto di recesso.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'eventuale emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, il socio sovventore che intende trasferire la propria partecipazione deve comunicare al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata, il nominativo del candidato acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 13 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, nonché per liquidazione o fallimento.

In tutti i casi, la risoluzione del rapporto sociale tra socio e cooperativa provoca la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

ART. 14 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla

cooperativa il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più in condizione, per motivi soggettivi od oggettivi, di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale.
- ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte dell'organo amministrativo;

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa mediante raccomandata. Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione scritta all'interessato, che, nei sessanta giorni successivi, può ricorrere all'Arbitrato, con le modalità previste all'articolo 42 del presente statuto.

Per quanto riguarda il rapporto sociale, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda di recesso. Per quanto riguarda invece i rapporti mutualistici tra socio recedente e cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso al momento della comunicazione della domanda di recesso, se questa viene ricevuta almeno tre mesi prima; diversamente, il recesso si perfeziona con la chiusura dell'esercizio successivo, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - DECADENZA DEL SOCIO

Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza dalla cooperativa nei confronti del socio per il quale sia venuto meno lo status connesso alla partecipazione alla compagine sociale e precisamente:

- nei confronti dei soci lavoratori e dei soci volontari che abbiano cessato, per qualsiasi causa, rispettivamente il rapporto di lavoro e la collaborazione volontaria a favore della cooperativa;
- nei confronti dei soci appartenenti alla categoria speciale di cui all'articolo 8, qualora abbiano terminato il programma formativo e di inserimento e non abbiano fatto richiesta di ammissione alla cooperativa.

Per quanto riguarda la procedura e gli effetti della decadenza, si applica quanto previsto dal precedente articolo 15 in materia di recesso.

ART. 16 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione del socio dalla cooperativa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- non osserva le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti, se esistenti;
- non rispetta le deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa;
- senza giustificato motivo e previa intimazione da parte del

Consiglio di Amministrazione, non adempie agli obblighi di versamento della quota sociale o di qualsiasi altra somma dovuta o a debiti contratti con la cooperativa stessa;

- senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa;

- in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, arreca grave danno materiale o di immagine alla cooperativa.

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

che acquisisca i diritti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia;

che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1453 C.C. e seguenti, o che dia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arrecando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di contratti di fornitura di servizi;

che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 C.C.;

che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;

che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

che non svolga correttamente le mansioni affidategli nell'ambito del lavoro e/o con il suo comportamento provochi danni nell'espletamento dell'attività sua propria;

che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;

che, nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001.

La deliberazione di esclusione è comunicata dal Consiglio di Amministrazione all'interessato con raccomandata. Contro tale deliberazione l'interessato può ricorrere all'Arbitrato, nei sessanta giorni successivi e con le modalità di cui all'art. 42 seguente.

L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. Quando ricorrano particolari esigenze interne nella cooperativa, l'organo amministrativo della cooperativa ha facoltà di non escludere i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

ART. 17 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto al rimborso della quota sottoscritta dal socio deceduto, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 19. Gli eredi o legatari dovranno presentare copia atto notorio o altra idonea documentazione ad attestare tale diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, nella richiesta di liquidazione dovrà essere specificato il nominativo di colui che li rappresenta tutti nei confronti della cooperativa. Gli eredi e i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio defunto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Si applica la procedura prevista dagli artt. 10 e 11 del presente statuto.

ART. 18 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, la liquidazione della quota ha luogo sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio ed il relativo pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio stesso. Al socio od ai suoi aventi causa spetta il rimborso del capitale sociale versato ancora esistente, eventualmente rivalutato ai sensi di Legge ed al netto delle perdite imputabili a capitale, e del sovrapprezzo versato in sede di ammissione, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, terzo comma, Codice Civile. La cooperativa ha facoltà di compensare quanto dovuto a titolo di liquidazione della quota con eventuali crediti vantati a qualsiasi titolo nei confronti del socio uscente.

ART. 19 - TERMINE DI DECADENZA

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti, decaduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ IN CASO DI INSOLVENZA DELLA

COOPERATIVA

Il socio uscente ed i suoi eredi sono responsabili verso la società nei limiti indicati dall'art.2536 Codice Civile.

ART. 21 - SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ.

Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/1992.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, che, in proprio o per delega, partecipino a ciascuna decisione.

I conferimenti dei soci sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

ART. 22 - SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, che investono capitale nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

ART. 23 - CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a complessivi Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) per le persone fisiche e pari a complessivi Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) per le persone giuridiche.

ART. 24 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI SOVVENTORI

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.

I rapporti con i soci sovventori e con i soci finanziatori in possesso di diritto di voto devono essere disciplinati con apposito regolamento di emissione, approvato con le modalità

di cui al successivo articolo 51, del presente statuto, con il quale devono tra l'altro essere stabiliti:

l'importo complessivo delle quote dei soci sovventori e/o dei soci finanziatori in possesso di diritto di voto ed il loro valore di emissione;

le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori e/o finanziatori sulle quote emesse ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso in conformità con il disposto dell'art. 2524 del C.C.; l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

il termine minimo di durata del conferimento;

i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote salvo quanto previsto al successivo articolo 25;

i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto previsto al successivo articolo 26.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i detentori delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dalla decisione dei soci in sede di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, nonché dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna decisione dei soci medesimi.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.

Per esprimere il voto il socio sovventore deve essere iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. Tuttavia i soci sovventori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

ART. 25 - DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI SOVVENTORI

Le quote dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti previsti dalla legge, stabilita dal regolamento.

Il regolamento di cui all'art. 51 del presente statuto, può stabilire in favore delle quote destinate ai soci sovventori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto. In caso di scioglimento della cooperativa il valore delle quote dei soci sovventori deve essere rimborsato per l'intero prima di quello delle quote dei soci cooperatori.

Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori. I soci sovventori sono obbligati:

al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 26 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di approvazione del relativo regolamento di cui all'art. 51 del presente statuto.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2473 del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili di pertinenza, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Il recesso del socio sovventore non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio sovventore, salvo quanto previsto all'art. 2466 C.C.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.

ART. 27 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

La Cooperativa, mediante decisione dei soci, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili ed il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con apposito Regolamento, adottato con le modalità di cui al successivo articolo 51 del presente Statuto, con il quale devono essere stabiliti:

l'importo complessivo delle azioni emesse, nel rispetto dei limiti sopra indicati ed il loro valore nominale;

la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dalla decisione dei soci;

i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate;

gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai portatori delle azioni di partecipazione cooperativa, non specificatamente contemplati nel presente statuto sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla decisione dei soci. Valgono comunque i limiti di cui all'art. 25, primo comma.

Il Regolamento di cui al presente articolo può stabilire in favore delle azioni di partecipazione cooperativa l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai portatori di tali azioni e patrimonio netto.

All'atto dello scioglimento della società le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;

all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 28 - RECESSO DEI DETENTORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni medesime.

Il recesso del possessore di azioni di partecipazione cooperativa non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio titolare di azioni di partecipazione cooperativa salvo quanto previsto all'art. 2466 C.C.

Ai soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2473 e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili di pertinenza, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Al recesso del socio titolare di azioni di partecipazione cooperativa si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.

ART. 29 - STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Con decisione dei soci, la Cooperativa può emettere titoli di debito ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 2483 e 2526 cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato con le modalità di cui al successivo articolo 51 del presente statuto, sono stabiliti:

l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

le modalità di circolazione;

i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, che non possono eccedere i limiti di cui al successivo articolo 34 lett. c);

il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 30 - PRESTITI SOCIALI

Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2526 cod. civ. in materia di titoli di debito, gli importi versati dai soci della società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 e dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, con i limiti di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla delibera del CICR del 19.7.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13.8.2005 n. 188 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui

all'art. 51 del presente statuto.

ART. 31 - CAPITALE SOCIALE ED ELEMENTI DEL PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) . dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore di Euro 50 (cinquanta) cadauna;
- b) . dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) . dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- d) . dalla riserva legale indivisibile, formata dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi legatari dei soci defunti;
- e) . dalla eventuale riserva straordinaria, da ogni accantonamento e fondo costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- f) . dall'eventuale sovrapprezzo versato dai soci che chiedono l'ammissione alla cooperativa nella misura stabilita dall'assemblea e con le modalità determinate dall'organo amministrativo;
- g) . dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori;
- h) . da eventuali contributi, lasciti o liberalità che pervengono alla Cooperativa per un migliore raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le riserve previste dal presente articolo, salvo quelle delle lettere f) e g), devono considerarsi indivisibili, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della cooperativa sia all'atto del suo scioglimento. La riserva divisibile di cui al punto g) può essere ripartita esclusivamente tra i soci possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.

ART. 32 - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 33 - BILANCIO

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

Il Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze, segnalate dagli amministratori

nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

ART. 34 - DESTINAZIONE DELL'UTILE DELL'ESERCIZIO

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali di gestione destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 2545-quater Codice Civile;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla Legge medesima;
- c) a dividendo a favore dei soci cooperatori e degli eventuali soci sovventori, in misura non superiore a quella consentita dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, nel rispetto dei seguenti limiti:
 - 1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 quinquies del codice civile;
 - 2) ai soci cooperatori sottoscrittori di quote di sovvenzione e/o di azioni di partecipazione cooperativa in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 - quinquies del codice civile;
 - 3) ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai soci cooperatori, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti;
- d) ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- e) a riserva straordinaria.

L'Assemblea può deliberare in alternativa che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva legale.

Vige la limitazione della lettera b) dell'art. 2514 C.C. per la remunerazione di strumenti finanziari offerti in sottoscrizione a soci cooperatori.

ART. 35 - RISTORNI

Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di redazione del bilancio di esercizio, appostare a conto economico somme a titolo di rimborso a favore dei soli soci cooperatori esclusi i volontari, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea chiamata ad approvare detto bilancio delibera sulla attribuzione del rimborso ai soci prestatori, secondo una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione e/o azioni di partecipazione cooperativa a favore di ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ART. 36 - ORGANI DELLA COOPERATIVA

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'organo di controllo e/o il Revisore, qualora obbligatorio ai sensi di legge o nominato dall'assemblea dei soci;
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, se necessaria.

ART. 37 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie a seconda delle materie poste all'ordine del giorno.

Esse sono convocate dal Consiglio di Amministrazione, tutte le volte che lo creda necessario, con avviso da spedire almeno otto giorni prima a ciascun socio, agli amministratori ed ai membri dell'organo di controllo e/o ai Revisori, se nominato, mediante lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo che garantisca l'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (presso la sede sociale o altrove purché in Italia), data e ora dell'assemblea e può prevedere anche una seconda convocazione. Devono inoltre essere indicate le materie poste all'ordine del giorno.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto ed è altresì presente o informato della riunione la maggioranza degli amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea inoltre può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la relativa richiesta venga presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta avanzata dai soci.

ART. 38 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio di esercizio e delibera in merito alla destinazione degli utili ed alla ripartizione dei ristorni, in conformità ai criteri previsti nel presente statuto;
- 2) nomina il Consiglio di Amministrazione, previa determina-

zione del numero dei suoi componenti e l'Organo di controllo e/o il Revisore;

3) stabilisce l'eventuale compenso spettante agli amministratori e all'Organo di controllo e/o Revisore, se nominato;

4) approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

5) delibera sulle responsabilità di amministratori e organo di controllo e/o Revisore;

6) delibera sulle domande di ammissione non accolte;

7) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, lettera e) della Legge 3 aprile 2001 nr. 142.

L'assemblea straordinaria:

1) delibera in merito alle modifiche del presente statuto;

2) delibera in merito allo scioglimento della cooperativa;

3) nomina i liquidatori e conferisce agli stessi i relativi poteri;

4) delibera in merito alla trasformazione, alla fusione od alla scissione della cooperativa.

L'assemblea delibera inoltre su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

ART. 39 -INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire alla assemblea tutti i soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con i versamenti nei confronti della cooperativa, a qualunque titolo dovuti. I soci persone giuridiche intervengono in persona del legale rappresentante o del suo delegato.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ai soci cooperatori persone giuridiche è riconosciuto un voto per ogni quota di capitale posseduto, fino ad un massimo di cinque voti.

Ai soci sovventori spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione delle azioni.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno;
ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 40 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il socio che, per qualsiasi motivo, è impossibilitato ad intervenire personalmente all'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può farsi rappresentare da altro socio, purché quest'ultimo abbia diritto di voto. La delega deve essere data per iscritto. La stessa persona non può rappresentare più di due soci.

Non può essere delegato a rappresentare altri soci il socio appartenente alla categoria speciale di cui all'art.8 del presente statuto, il socio amministratore, organo di controllo.

ART. 41 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

Salvo diversa disposizione di legge inderogabile:

- in prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci che hanno diritto di voto;
- in seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti o rappresentati per delega;
- le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 42 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice - Presidente o da altra persona indicata dall'assemblea stessa.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal Notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, eventualmente anche in allegato, l'identità dei soci presenti; deve altresì indicare le modalità ed i risultati delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono anche essere riassunte, su richiesta degli interessati, le dichiarazioni dei soci, se pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Le votazioni si fanno per alzata di mano ovvero per appello nominale, qualora ne faccia domanda almeno un quinto dei soci

con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

**ART. 43 - ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DI AZIONI DI
PARTECIPAZIONE COOPERATIVA**

Se la cooperativa ha emesso azioni di partecipazione cooperativa, l'assemblea speciale è chiamata a deliberare:

- a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- b) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 Codice Civile;
- c) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- d) sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- e) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- f) sugli altri oggetti di interesse comune;
- g) sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

L'Assemblea speciale viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un numero di voti proporzionale al valore nominale dei titoli posseduti.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui all'art 2421 n. 1 e 3 del Codice Civile e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ART. 44 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, anche non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori:

- durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
- sono dispensati dal prestare cauzione;
- salvo quanto previsto dall'art.2390 Codice Civile, possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

- sono rieleggibili.

Qualora un socio cessi di far parte della cooperativa per qualsiasi ragione, decade dalla carica di amministratore con decorrenza dal momento in cui la cessazione del rapporto sociale ha effetto; analoga decadenza interviene con riguardo all'amministratore mandatario di persona giuridica che cessa di far parte della cooperativa.

Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge al suo interno il Presidente. E' facoltà del Consiglio eleggere altresì nel suo interno uno o più vice-presidenti.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. La scadenza della carica degli amministratori così nominati è quella degli amministratori sostituiti.

Se tuttavia viene meno la maggioranza degli amministratori l'intero consiglio deve considerarsi decaduto convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

**ART. 45 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPENSI
E DELEGA POTERI**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salvo quanto per legge o per statuto è espressamente riservato alla competenza dell'assemblea.

A titolo esemplificativo, esso:

- a) deve redigere il bilancio di esercizio e i relativi documenti, avendo altresì cura di indicare, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo sociale e le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- b) convoca l'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni della stessa;
- c) concorre a gare di appalto, licitazioni e trattative private, con facoltà di sottoscrivere e presentare offerte e preventivi e di determinare prezzi e condizioni di pagamento, stipulando i relativi contratti;
- d) stipula tutti gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni genere, inerenti all'attività della cooperativa;
- e) conferisce procure per singoli atti e categorie di atti;
- f) assume e licenzia il personale, fissandone le mansioni e la retribuzione;
- g) delibera in merito alla adesione della cooperativa ad enti e organismi privati, purché detta adesione sia compatibile con lo scopo della cooperativa;
- h) istituisce succursali, agenzie e uffici;
- i) delibera circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci, in conformità ai criteri indicati nel

presente statuto;

I) definisce i programmi dell'attività sociale, nominando, se del caso, direttori tecnici e coordinatori.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dei membri degli amministratori delegati a cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favore della cooperativa.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

Il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più amministratori parte delle proprie attribuzioni, determinandone i limiti e le modalità.

Il consiglio di amministrazione deve riferire specificatamente all'assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere mutualistico della cooperativa, tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'articolo n.1, lettera a) e b), delle Legge n.381/1991.

ART. 46 - CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ELIBERAZIONI

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o chi ne fa le veci, tutte le volte che lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei consiglieri.

Nell'avviso di convocazione, da inviarsi a ciascun amministratore e all'Organo di controllo se nominato, a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima e, in caso di urgenza, via fax, telegramma o messaggio di posta elettronica almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione, deve essere indicato il luogo (presso la sede sociale o altrove purché in Italia), il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti;

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, visionare e trasmet-

tere documenti e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio di amministrazione può decidere anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, a maggioranza assoluta dei membri. Spetta a ciascun amministratore la facoltà di promuovere la decisione, inviando agli altri amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, il testo della delibera da adottare o della proposta su cui esprimersi e ciò a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica.

Le risposte devono essere inviate non oltre dieci giorni dalla ricezione e devono essere comunicate dal presidente a tutti gli amministratori e ai sindaci entro i dieci giorni successivi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica. La mancata risposta scritta nei termini sopra indicati vale come non approvazione del testo della delibera o della proposta.

ART. 47 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe ad essi conferite.

ART. 48 - ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è affidato ad un revisore o ad una società di revisione od al collegio sindacale eventualmente nominato secondo quanto stabilito dall'assemblea, la quale fissa, all'atto della nomina, il compenso e la durata dell'incarico, che in ogni caso non può essere superiore ad un triennio.

Per decisione dei soci ed obbligatoriamente nei casi di cui all'art.2543, primo comma, Codice Civile, la società è controllata da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea; essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di Legge riguardanti i Sindaci delle società cooperative.

Il Collegio Sindacale deve ottemperare ai doveri derivanti dalle disposizioni di Legge ed in particolare di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

Ai Sindaci spetta un compenso da deliberarsi dall'assemblea all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

Il collegio sindacale deve riferire specificatamente all'assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere mutualistico della cooperativa.

Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita il controllo contabile a norma di legge e deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 49 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA COOPERATIVA

Nel caso di scioglimento della cooperativa per qualsiasi motivo, l'assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ART. 50 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Al termine della liquidazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto al fondo di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, previo:

rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;

rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;

rimborso del capitale sociale detenuto dai soci cooperatori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e della quota di ristorno eventualmente spettante ad ogni socio cooperatore e imputato ad incremento del patrimonio sociale;

ART. 51 - REGOLAMENTI

I rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci. Detti regolamenti sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati a norma dell'art.2521, ultimo comma, Codice Civile.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della cooperativa è disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea e vincolante per tutti i soci.

Nei termini di legge, inoltre, la Cooperativa deve adottare il regolamento interno di cui all'art.6 della legge 3 aprile 2001 n.142, oltre che, eventualmente, il regolamento che disciplina i rapporti tra la cooperativa ed i soci sovventori, di partecipazione cooperativa e possessori di strumenti finanziari di debito.

ART. 52 - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili, che dovessero insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e del D.M. n. 180 del

2010.

Il procedimento di mediazione si svolge presso un organismo scelto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio di Varese.

L'organismo dovrà essere indicato tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal regolamento dell'organismo nominato.

Le parti potranno far pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto, nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il mediatore.

Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, commercialisti, consulenti e persone di fiducia.

Nell'eventualità in cui la conciliazione abbia esito negativo le controversie saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati come segue, solo nel caso in cui non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La accettazione espressa del contenuto del presente articolo è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione al contenuto del presente articolo.

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento

ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine " per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

ART. 53 - RINVIO

Per quanto non previsto e regolato dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Ai sensi dell'art.2519 del Codice civile, trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

F.to don Marco CASALE

F.to Pietro GIULIANI

F.to Notaio Domenico CHIOFALO

Copia su supporto informatico, composto da trentadue pagine, conforme all'originale cartaceo depositato ai miei atti, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

Esente da Imposta di bollo.

Si rilascia per il Registro delle Imprese.